



**Regolamento del
Comitato di gestione e controllo
dell'Internalizzatore Sistemático
MelTrading**

MELT

SOMMARIO

1 Obiettivo e gestione del documento	3
1.1 Obiettivo del documento	3
1.2 Destinatari del documento	3
1.3 Gestione del Documento	3
1.4 Gestione delle eccezioni	3
2 Compiti del Comitato.....	3
2.1 Declinazione dei compiti del comitato.....	3
2.2 Deleghe.....	4
2.3 Ammissione, sospensione ed esclusione di Aderenti dalle negoziazioni.....	4
2.4 Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.....	4
2.5 Fascia oraria di negoziazione	5
2.6 Problemi tecnici	5
2.7 Errori	5
2.8 Obblighi di comunicazione	6
3 Composizione del comitato	6
3.1 Partecipanti	6
4 Modalità di funzionamento del Comitato	6

1 Obiettivo e gestione del documento

1.1 Obiettivo del documento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di gestione (di seguito il "Comitato") e di controllo dell'Internalizzatore Sistemático ("IS") su strumenti finanziari denominato "MelTrading-MELT", gestito da Meliorbanca S.p.A. ("Meliorbanca") costituito con delibera del 21 giugno 2010 del Consiglio di Amministrazione di Meliorbanca S.p.A.

1.2 Destinatari del documento

Il presente Regolamento si applica ai soggetti partecipanti al Comitato, elencati nel seguente paragrafo 3.1, nonché agli altri soggetti eventualmente convocati per competenza.

1.3 Gestione del Documento

Questo Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Meliorbanca S.p.A. nella seduta del 21 giugno 2010.

Il Comitato segnala alla Direzione Organizzazione e Operations le eventuali esigenze di aggiornamento che si rendono necessarie, al fine della successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Meliorbanca.

Alla Direzione Finanza compete l'archiviazione del Regolamento e la sua memorizzazione in formato elettronico a disposizione delle strutture competenti.

1.4 Gestione delle eccezioni

Ogni eccezione al Regolamento deve essere preventivamente sottoposta, per il tramite della Direzione Finanza, all'attenzione del Comitato che ne dà informativa alla Direzione Organizzazione e Operations, proponendo gli opportuni interventi di adeguamento.

Coerentemente con quanto previsto al precedente paragrafo 1.3, le modifiche al Regolamento sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Meliorbanca S.p.A.

2 Compiti del Comitato

2.1 Declinazione dei compiti del comitato

Il "Comitato" ha piena ed esclusiva competenza su tutte le materie inerenti il funzionamento dell'IS, compresa la sospensione dell'attività e la cessazione dello stesso.

Il *Comitato* delibera in materia di:

- condizioni, modalità di ammissione, revoca e sospensione di *strumenti finanziari* dalle negoziazioni

- condizioni e modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi di mercato
- informativa di mercato
- ammissione di nuove tipologie di strumenti finanziari e definizione delle specifiche di negoziazione (quantità, bid-ask spread, valore del tick)
- ammissione, sospensione ed esclusione di Aderenti dalle negoziazioni.

Il *Comitato* è informato in caso di gravi anomalie di carattere tecnico o finanziario del sistema, e ogni qualvolta sia compromesso il rispetto della normativa vigente essendo garante dell'applicazione della stessa.

2.2 Deleghe

Il *Comitato* può delegare, anche in via permanente, a uno dei propri membri le decisioni in materia di:

- orario di negoziazione
- monitoraggio del flusso di ordini degli Aderenti
- monitoraggio del flusso di ordini presenti nell'IS
- monitoraggio e garanzia delle soluzioni tecniche e sicurezza informatica
- garanzia sull'informativa in termini di contenuti e modalità
- garanzia delle registrazioni dei contratti conclusi nonché degli ordini
- rilevazione anomalie di funzionamento
- sospensione o chiusura temporanea delle negoziazioni.

2.3 Ammissione, sospensione ed esclusione di Aderenti dalle negoziazioni

Il *Comitato* decide sull'ammissione degli *Aderenti* alla negoziazione su MELT.

L'accesso a MELT è consentito esclusivamente ai soggetti che abbiano fatto richiesta di poter essere ammessi alla negoziazione tramite apposita domanda di adesione.

Il *Comitato* può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli *Aderenti* che si siano resi inadempienti a quanto previsto dal menzionato Regolamento oppure il cui comportamento sull'IS possa recare turbativa al regolare funzionamento del sistema stesso.

2.4 Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.

Il *Comitato* delibera l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e lo comunicata agli *Aderenti* ed alla Consob entro tre giorni lavorativi antecedenti il giorno d'inizio delle negoziazioni su quello strumento.

Le sospensioni di uno strumento finanziario dalle negoziazioni possono essere di breve o di lunga durata.

Le sospensioni di breve durata, per ragioni contingenti costituite dall'andamento anomalo delle negoziazioni di uno o più strumenti finanziari, possono essere disposte dal *Comitato* o da un suo delegato al massimo per l'intera giornata di negoziazione. La sospensione può essere rinnovata anche prima dell'inizio della successiva seduta.

Qualora avvengano reiterate sospensioni o gravi anomalie strutturali, il *Comitato* può disporre una sospensione di lungo periodo per una durata massima di quindici giorni di mercato aperto.

Al termine della sospensione di lungo periodo, il *Comitato* potrà deliberare l'esclusione di uno o più strumenti finanziari dalle negoziazioni, con preavviso agli *Aderenti* di almeno quindici giorni di calendario.

In tal caso il *Comitato* ha la facoltà di stabilire che vengano esposte dall'IS solo proposte di negoziazione (*PdN*) in acquisto al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli investitori; tale facoltà può essere esercitata anche all'approssimarsi della scadenza dello strumento finanziario.

Nel caso di esclusione o di sospensione agli scambi di strumenti finanziari richiesta dalla CONSOB ai sensi dell'art.78, comma 1, del TUF, il *Comitato* si attiene a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza, anche in deroga a quanto sopra previsto.

2.5 Fascia oraria di negoziazione

La fascia oraria di negoziazione degli Strumenti Finanziari su MELT risulta essere quella compresa tra le ore 09:00 e le ore 17:30.

Il *Comitato* (o un suo delegato) delibera e comunica con tempestività agli *Aderenti* ogni modifica apportata, anche eccezionalmente, alla fascia oraria di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi.

2.6 Problemi tecnici

Il *Comitato* (o un suo delegato) adotta tutte le misure idonee a garantire la continuità operativa e interviene tempestivamente nei casi in cui sopraggiungano problemi e/o disfunzioni tecniche che ostacolano il regolare funzionamento dell'IS, delle negoziazioni, o delle strutture informative attraverso le quali sono diffusi i dati e le informazioni a supporto delle negoziazioni.

Il *Comitato* assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli di sospensione e di riattivazione delle negoziazioni e di eventuale prolungamento della fascia oraria di negoziazione, anche parzialmente compensativo delle sospensioni.

Inoltre, il *Comitato* pone tempestivamente a disposizione degli *Aderenti* le necessarie informazioni, utilizzando i mezzi disponibili ovvero adotta tutte le misure idonee a garantire continuità operativa.

2.7 Errori

Un Aderente potrà chiedere a Meliorbanca l'annullamento di un contratto concluso sul mercato mediante apposita richiesta, inviata per telefax entro la giornata in cui il contratto è stato concluso.

Nella richiesta devono essere indicati tutti gli elementi necessari per identificare il contratto del quale si chiede l'annullamento, nonché la motivazione della richiesta.

La richiesta di annullamento può essere accolta solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- un errore evidente dell'*Aderente*
- una perdita attesa superiore a Euro 1.000 per il cliente dell'*Aderente* derivante da errori non direttamente imputabili allo stesso cliente.

Se la richiesta ha i requisiti per l'accoglimento il *Comitato*, o un suo delegato, valutate le circostanze del caso anche in relazione ai mutamenti delle condizioni di mercato verificatisi tra il momento dell'immissione della *PdN* dichiarata errata e la richiesta di annullamento, potranno, previo accordo delle controparti, disporre provvedimenti tendenti ad annullare il contratto ovvero a ridurre o ad eliminare gli effetti dell'errore.

2.8 Obblighi di comunicazione

Il Comitato darà tempestiva comunicazione nel sito internet del gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna di qualsiasi informazione relativa agli orari ed ai giorni di negoziazione, nonché di tutte le informazioni sulle modalità di negoziazione, ammissione, sospensione e revoca alla quotazione degli strumenti finanziari.

3 Composizione del Comitato

3.1 Partecipanti

L'organo è composto da:

- Amministratore Delegato
- Responsabile della Direzione Finanza
- Responsabile dell'Ufficio Business Control
- Responsabile del Servizio Organizzazione e Operations.

4 Modalità di funzionamento del Comitato

Il ruolo di Presidente è assolto dall'Amministratore Delegato che convoca, almeno con cadenza mensile, il *Comitato* e ne predispose l'ordine del giorno.

In caso di assenza o d'impedimento di un componente, lo stesso può designare, previa autorizzazione del Presidente, un suo sostituto.

Le riunioni del *Comitato* sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Ad ogni membro del *Comitato* spetta un voto, e le delibere sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente .

Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, anche un esponente del desk Government Bonds Trading della Direzione Finanza (market maker dell'IS).

Nel corso della sessione viene nominato un segretario che redige il Verbale che sarà conservato a cura dell'Ufficio Affari Societari